I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 78/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,2
	204	66,9
	999	77,0
0707 00 05	053	112,4
	999	112,4
0709 10 00	220	68,8
	999	68,8
0709 90 70	052	127,5
	204	155,7
	999	141,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	34,7
	204	37,0
	212	45,0
	220	37,0
	624	52,2
	999	41,2
0805 20 10	052	38,6
	204	62,6
	999	50,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,1
	464	90,0
	624	87,6
	999	80,2
0805 30 10	052	53,5
	600	63,0
	999	58,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	59,6
	060	42,4
	400	73,8
	404	85,6
	720	107,4
	728	97,1
	999	77,7
0808 20 50	052	139,7
	064	61,2
	400	83,1
	720	41,7
	999	81,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».